



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via Regina Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168

www.comune.pagliara.me.it E-mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. fisc. 00414810838

ORDINANZA N. 05 DEL 31.05.2022

OGGETTO : PREVENZIONE INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA 2022 IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;

VISTA la legge quadro n. 353/2000 in materia di incendi boschivi;

VISTE le leggi regionali n. 16/1996 e n. 14/2006;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale di Palermo, presso l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, prot. 35836 del 21.04.2022, per le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia per l'annata 2022 ;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 " norme in materia ambientale " ed in particolare l'articolo 182, comma 6 bis, aggiunto dall'articolo 14, comma 8, del D.L. n.91/2014, successivamente convertito, con modificazioni , dalla legge n.116/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04.06.2008;

VISTA la legge 11.08.2014 n. 116 ;

RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo in conformità alla normativa sopra richiamata;

DARE ATTO che il citato comma 6 bis dell'articolo 182 del testo unico sull'ambiente attribuisce ai comuni la facoltà di sospendere , differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche , climatiche, ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute pubblica;

RITENUTO opportuno emanare per la stagione estiva 2022 le norme per la prevenzione incendi;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

ORDINA

1. Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le sedi stradali ed in prossimità di abitati rappresentando un serio pericolo per la propagazione di incendi;
2. E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi per eliminare residui vegetali durante il periodo di massimo rischio incendi e cioè nell'arco temporale dal 1 Giugno al 30 Settembre 2022 ;
3. Tutti i proprietari , possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale e confinanti con centri abitati hanno l'obbligo, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata , banchine e/o abitazioni sgombre di erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti

4. Al fine di evitare la propagazione di incendi, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;

5. Chiunque avvisti un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero il verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde "115", alla Polizia di Stato "113", ai Carabinieri "112", al Comando della Polizia della Città Metropolitana di Messina "090 7761525" e al Comando della Polizia Municipale di Pagliara "0942/737168";

AVVERTE

A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 353/2000.

B) Sanzioni per i trasgressori ai divieti.

- 1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413 euro;
- 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, lett.c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

C) Condanne penali.

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno, ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza da scarpata, banchina e/o abitazioni;

D) Esecuzione dei lavori in danno.

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempimenti.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata nei modi di legge e sul sito internet del Comune e trasmessa ai competenti Comandi dei Carabinieri, della Polizia della città Metropolitana di Messina ed al Comando della Polizia Municipale di Pagliara. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. I Comandi di Polizia e i Comandi delle Forze Pubbliche sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 31.05.2022

IL SINDACO

Avv. Sebastiano Gugliotta

